

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 315 bis c.p.c. per non avere la Corte di appello tenuto conto di una serie di elementi quali: il reddito e le disponibilità economiche dei due genitori, il tempo di permanenza dei figli con ciascun genitore, il tempo trascorso dai figli con ciascun genitore.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.Lgs 230/2021 per non avere la Corte di appello nell'attribuire l'assegno unico in misura paritaria a ciascun genitore senza tenere conto della realtà pratica della vita familiare e quindi considerato che è la madre che si occupa dei figli, in particolare di Christian, il quale è affetto da una grave disabilità fisica e mentale e necessita di costanti cure ed attenzioni

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei venti giorni previsti dall'art. 369 c.p.c.

Il ricorso per cassazione promosso dalla ricorrente risulta notificato via pec al precedente difensore del grado di appello e al PG presso la CDA di Napoli in data 12 maggio 2025 entro i termini di legge.

Il deposito avrebbe dovuto essere depositato nei 20 giorni previsto dalla norma e quindi il 1.06.2025 ma poiché tale data coincideva con la domenica ed il 2 giugno è comunque un giorno festivo il primo giorno feriale utile per il deposito è il 3.6.2025 quanto è stato effettuato l'adempimento da parte della ricorrente la quale ha provveduto all'iscrizione a ruolo il giorno successivo.

Con riguardo al primo motivo si deve rilevare l'inammissibilità.

Va in primo luogo rilevato che in sede di gravame la sola contestazione sollevata in ordine al quantum del contributo di mantenimento dei figli minori era stata sollevata dall'appellante il quale si doleva della misura eccessiva dell'assegno in rapporto alle sue disponibilità economiche.

Nessuna specifica richiesta era stata invece avanzata dalla madre la quale nel costituirsi in sede di gravame aveva concluso per il rigetto dell'appello.

Non risulta infatti che fossero state portate all'attenzione del giudice del gravame la condizione di particolare fragilità (deficit fisico e mentale) in cui versa il figlio xxx per il quale si sostiene siano necessarie particolari cure non meglio specificate ed un maggiore impegno della madre.

Condizione questa che renderebbe secondo la ricorrente incongruo la misura dell'assegno stabilito.

Invero la Corte distrettuale alla luce dei motivi di gravame ha vagliato, la condizione economica delle parti e ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ridurre la misura del contributo considerate le disponibilità economiche ritenute ben più floride di quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi spiegandone le ragioni.

In questo senso ha dato rilievo agli accordi di separazione e all'impegno assunto in tale sede dall'appellante per il mantenimento dei figli pari ad € 2000,00 ben superiore alla retribuzione percepita pari ad € 1700,00 nonché alle ulteriori risorse su cui era presumibile il yyy potesse contare in conseguenza del decesso del proprio genitore, uno dei due soci dell'attività di ristorazione presso cui lavorava l'appellante come dipendente.

La Corte di appello, nell'esercizio dei poteri ufficiosi ad essa spettante, ha ritenuto con un accertamento in fatto che il contributo da porre a carico del padre per i minori dovesse essere incrementato ad € 1000,00.

Il secondo motivo è fondato.

Al riguardo, va osservato che l'art 6 del D.Lgs 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attribuito al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.

Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso.

Invero, il giudice del merito ha ritenuto che l'assegno possa essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso salvo diverso accordo.

Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità).

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, Nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass 2025 nr 4672).

Su queste basi la decisione del giudice non è divisibile in quanto non risponde alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.

La decisione va cassata limitatamente al secondo motivo e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di appello accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 21.04.2026

La Presidente

(Maria Acierno)